

N. R.G. 378/2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **378/2021** promossa da:

CELLINI VALENTINA (CLLVNT82R70A462H) rappresentata e difesa dall'avv. FILIAGGI MAURO giusta procura in atti;

opponente

contro

RIABITA S.R.L. (02026540449) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARINI FENIZIA e dall'avv. MESTICHELLI ROBERTO giusta procura in atti;

opposta

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato Cellini Valentina proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 710/2020 emesso dall'intestato Tribunale con il quale si ingiungeva all'opponente di pagare a RIABITA s.r.l. la somma di € 43.347,70 oltre ad interessi e spese della procedura, liquidate in complessivi €1.986,00. La pretesa creditoria della società ingiungente era avanzata in forza della fattura n. 63 del 24.12.2018 di € 10.120,00, per saldo finale dei corrispettivi dovuti in forza del contratto di appalto del 30.5.2018, e della fattura n. 1 del 16.11.2020 di € 33.227, 70, per la realizzazione di lavori extracontratto.

A fondamento dell'opposizione Cellini Valentina eccepiva, in primo luogo, l'esistenza di una clausola compromissoria nel contratto di appalto con la conseguente necessità di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto. Affermava, poi, come alcuna ulteriore somma fosse dovuta all'appaltatrice in considerazione del fatto che il prezzo dell'appalto era stato stabilito *a forfait* e dunque era comprensivo di ogni lavorazione. In ogni caso, eccepiva l'inadempimento della società appaltatrice alle obbligazioni assunte in sede contrattuale e, in particolare, eccepiva il mancato ottenimento della abitabilità del terzo



piano, nonostante l'impegno della Riabita a porre in essere ogni incombente necessario ad ottenere la destinazione abitativa anche del terzo piano; abitabilità, poi, ottenuta dalla stessa opponente, con conseguente ulteriore esborso di denaro; eccepiva, altresì, l'inadempimento della Riabita a seguito del posizionamento di uno scatolone in muratura, al fine di alloggiarvi i motori del montacarichi, con conseguente deturpamento dell'androne, danno all'estetica e al decoro architettonico dell'edificio.

Eccepiva, poi, l'indebito utilizzo di una nicchia prospiciente l'ingresso della propria abitazione e, infine, contestava il ritardo nella consegna dei lavori rispetto al tempo di sette mesi contrattualmente pattuito, con conseguente richiesta di pagamento della penale convenzionalmente stabilita. Contestava, infine, la mancata installazione delle valvole termostatiche dell'impianto di riscaldamento, con conseguente richiesta di risarcimento per il gas in più consumato oltre al risarcimento per taluni lavori (cancello e delimitazione del posto auto) pattuiti e mai eseguiti.

Concludeva, dunque, chiedendo (in sede di precisazione delle conclusioni) *“in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la propria incompetenza e/o l'inammissibilità, l'improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda avanzata in via monitoria dalla Riabita s.r.l., nei confronti della Sig.ra Valentina Cellini, per essere la lite de quo rimessa ad arbitri in virtù della clausola di cui all'art.17 del contratto di appalto, sottoscritto dalle parti in data 30.05.2018 e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 710/2020 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 23.12.2020, notificato in data 20.01.2021, opposto in questa sede; nel merito, in via principale, dichiarare nullo e/o inefficace e comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 710/2020 del Tribunale di Ascoli Piceno opposto nel presente giudizio, rigettando la domanda di pagamento formulata dalla società Riabita s.r.l. nei confronti dell'opponente Sig.ra Cellini Valentina perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarando pertanto che nulla è dovuto dalla Sig.ra Cellini Valentina alla Riabita s.r.l. per le ragioni e i titoli di cui al medesimo decreto ingiuntivo opposto; in via riconvenzionale, condannare la Riabita s.r.l. al pagamento in favore della Sig.ra Cellini Valentina, a titolo di risarcimento di ogni danno patito e patiendo, della somma di euro 95.446,79, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia; in via subordinata, compensare ogni eventuale somma che dovesse risultare dovuta in favore della convenuta opposta con la somma di euro 95.446,79 o di quella diversa ritenuta di giustizia, riconosciuta in favore del l'attrice opponente a titolo di risarcimento di ogni danno patito e patiendo, con condanna della Riabita s.r.l., una volta operata la compensazione, al pagamento del residuo in favore della Sig.ra Cellini Valentina; con vittoria di spese e compensi professionali”*.

Si costituiva in giudizio la società Riabita, contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione fornita dall'opponente, avversando l'eccezione di incompetenza del Tribunale in favore del collegio arbitrale



in quanto la rispettiva clausola non devolveva agli arbitri anche le controversie relative all'esecuzione del contratto; affermava, dunque, di essere ancora creditrice del saldo del prezzo pattuito, così come portato dalla fattura n. 63 del 24.12.2018, oltre che del prezzo delle lavorazioni extracontratto poste in essere nel corso del rapporto su richiesta della Cellini. In ordine alle richieste avanzate in via riconvenzionale dall'opponente sottolineava di non aver mai pattuito l'impegno di far ottenere alla Cellini una destinazione dei locali pertinenziali al piano terzo diversa da quella di soffitta/sottotetto. Contestava qualunque ritardo nella consegna dei lavori così come contestava l'esistenza degli inadempimenti pure imputati dalla Cellini. Concludeva, dunque, chiedendo *“Piaccia al Tribunale di Ascoli Piceno, adversiis rejectis, ritenuta la propria competenza a conoscere della presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo, per essere l' exceptio compromissi sollevata dall'opponente assolutamente destituita di fondamento, financo nei fatti rinunciata con la proposizione, neppur in via subordinata, della domanda riconvenzionale, respingere la spiegata opposizione a decreto ingiuntivo siccome infondata in fatto e in diritto; per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.710/2020 del Tribunale di Ascoli Piceno; nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento dell'opponente della sua obbligazione di pagamento della somma di € 43.347,70 oltre interessi legali, con condanna al pagamento di spese e competenze del giudizio di opposizione”*.

Il procedimento era istruito mediante prove orali e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e, ritenuta l'inammissibilità della richiesta (da parte opposta) CTU tecnica – inammissibilità che andrà anche in questa sede ribadita, confermandosi le ragioni di cui all'ordinanza del 29.3.2023 - il procedimento era chiamato all'udienza del 28.4.2023 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – per la precisazione delle conclusioni.

In quella sede era trattenuto in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.

Principiando con l'esame dell'*exceptio compromissi* avanzata dalla parte opponente, va innanzitutto precisato che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo; tuttavia, qualora nel successivo giudizio di opposizione l'opponente sollevi l'eccezione di arbitrato, l'autorità giudiziaria, qualora ritenga la stessa fondata, sarà tenuta a revocare il decreto ingiuntivo opposto rimettendo la controversia agli arbitri (*ex multis*, Cass. Civ., Sez. VI, 1 aprile 2019, n. 9035; Cass. Civ., Sez. Un., 21 settembre 2018, n. 22433; Cass. Civ., Sez. II, 4 marzo 2011, n. 5265 e Cass. Civ., Sez. I, 28 luglio 1999, n. 8166; ma anche Tribunale Milano, Sez. Spec. Impresa, 18 maggio 2018 n. 5650; Tribunale Roma, Sez. Spec. Impresa, XVI Sez. Civ., 15 febbraio 2018 n. 3413; Tribunale Roma, Sez. Spec. Impresa, III Sez. Civ., 28 marzo 2017 n. 6046).



Ciò chiarito, ritiene questo giudice che un'attenta lettura della clausola compromissoria, alla luce della più recente giurisprudenza intervenuta sul punto, induce a ritenere che l'eccezione sollevata dalla parte opponente vada accolta con conseguente necessità di dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio di opposizione.

Ed a tanto non osta, come di recente ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte cui in questa sede si ritiene di dover dare continuità, la contestuale proposizione – a fianco all'eccezione di arbitrato – di una domanda riconvenzionale.

Sul punto, la Suprema Corte ha infatti ritenuto che *“in tema di arbitrato, la condotta processuale della parte convenuta in un giudizio che, dopo aver proposto eccezione di arbitrato, non si limiti a formulare semplici difese ed a sollevare eccezioni in senso proprio, ma proponga una domanda riconvenzionale, non implica alcuna rinuncia all'eccezione formulata. Infatti, anche nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale”* (Cassazione, civile, Ordinanza 14 gennaio 2022 n. 1061; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 22 settembre 2020, n. 19823 Cassazione, sezione civile I, ordinanza 30 luglio 2018, n. 20139).

Ciò posto, partendo dal testo della clausola arbitrale contenuta all'art. 17 del contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data il 30.05.2018, si legge che *“qualunque contestazione e vertenza sorta fra le parti, sull'interpretazione, risoluzione del presente contratto e non composta amichevolmente, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale”*.

Diviene dunque essenziale procedere ad una corretta interpretazione della predetta clausola negoziale tenendo a mente che, a norma dell'art. 808 quater c.p.c. *“nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”*.

Ed infatti, proprio sulla scorta di tale disposto normativo (introdotto, come noto, a seguito della novella del 2006) la Suprema Corte è ormai costante nel ritenere che *“nelle clausole in cui i compromettenti indicano le liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio l'“interpretazione” e l'“esecuzione” del contratto la portata della convenzione arbitrale va ricostruita sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza “limitarsi al senso letterale delle parole” (art. 1362 c.c.)”* (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord. 22-10-2018, n. 26553). Si è detto, infatti, che quando la convenzione arbitrale contenga il riferimento a concetti astratti intesi quali sintesi del



possibile oggetto delle future vertenze, “*tali espressioni non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale*” (così Cass. 2018 cit.)

A ben vedere, infatti, nel caso di specie, la clausola arbitrale che ci occupa richiama istituti giuridici quali l'*interpretazione* ovvero la *risoluzione* del contratto che, per la loro ampiezza, si caratterizzano da tali e tante connessioni con altre categorie potenzialmente oggetto di lite, da rendere inammissibile una limitazione dell'ambito applicativo della clausola fondata su valutazioni strettamente letterali.

Se da un lato è evidente che una controversia in tema di "*interpretazione*" del contratto non può che essere legata all'esistenza di una lite sull'adempimento, sulla validità, sull'efficacia dell'accordo – posto che, diversamente opinando, la questione interpretativa risulterebbe fine a se stessa e la parte sarebbe priva di interesse ad agire – dall'altro non può non rilevarsi come, nel caso che ci occupa, la domanda avanzata, già in sede monitoria dalla Riabita, involge *proprio* una questione interpretativa del contratto.

Ed infatti, fulcro centrale della presente controversia è comprendere, in relazione a quanto convenuto tra le parti, se, da un lato, le obbligazioni contrattualmente assunte siano state adempiute e, dall'altro, se – a seguito di una corretta interpretazione del vincolo contrattuale – il corrispettivo pattuito di euro 180.000,00 *a forfait*, debba ritenersi comprensivo anche delle lavorazioni che, invece, in base all'assunto della parte opposta, sarebbero, invece *extracontratto*.

D'altro canto, come opportunamente sottolineato dalla Giurisprudenza della Suprema Corte citata “*un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe, invece, la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio [...] con la conseguenza che “in assenza di specifica esclusione, deve ritenersi che le parti abbiano inteso devolvere ad arbitri tutte le questioni derivanti, in modo diretto o indiretto, dal contratto o dal rapporto”*”.

Ne discende che, nel caso che ci occupa, alla clausola compromissoria, nella parte in cui si riferisce alle controversie relative all'interpretazione ed alla risoluzione del contratto, deve darsi il significato per cui le parti hanno voluto deferire alla competenza degli arbitri tutte le controversie che trovano *causa petendi* in quell'accordo.

E ciò, sia per la latitudine della clausola, sia per la carenza di una espressa volontà in contrario sia, infine, per l'espressa previsione normativa di cui al citato art. 808 quater c.p.c. che, come visto, obbliga l'interprete, “*nel dubbio*” ad interpretare la convenzione “*nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce*” (v. anche Cassazione civile, sez. VI, 10 settembre 2012, ord. n. 15068; Cassazione civile,



sez. II, 20 giugno 2011, n. 13531 ma anche Cass., Sez. 1, 22 dicembre 2005, n. 28485; Cass., Sez. 1, 2 febbraio 2001 n. 1496; Cass., Sez. 2, 20 febbraio 1997, n. 1559).

Alla luce di quanto sopra, dunque, il decreto ingiuntivo andrà revocato e la presente opposizione dichiarata improcedibile – trattandosi di arbitrato irrituale - in forza della clausola di cui all'art. 17 del contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data il 30.05.2018.

Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 378 del 2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Revoca il decreto ingiuntivo;
- Dichiarà l'improcedibilità della presente opposizione per le ragioni di cui alla parte motiva;
- condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di € 14.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.

Così è deciso in Ascoli Piceno, 25 luglio 2023

Il Giudice

Enza Foti

